



Nota esplicativa di riscontro alla
nota prot. n. 375/18 del 27.02.2018
del Coordinamento tecnico delle
Regioni e delle Province Autonome

PON Iniziativa Occupazione
Giovani

Versione del 19 aprile 2018



Indice

Premessa	3
Riscontro ai quesiti	3
Gestione della Prima Fase	3
<i>Quesito 1 - Contendibilità</i>	<i>3</i>
<i>Quesito 2 - Certificazione della spesa: tempi e procedura</i>	<i>4</i>
<i>Quesito 3 - IRAP</i>	<i>6</i>
<i>Quesito 4 - Tirocini</i>	<i>7</i>
<i>Quesito 5 - Procedura di verifica dello stato di NEET</i>	<i>8</i>
<i>Quesito 6 - Esiti dei controlli dell'Autorità di Audit del PON IOG</i>	<i>12</i>
<i>Quesito 7 - SIGMA_{GIOVANI} per caricamento rendicontazione misure di formazione</i>	<i>13</i>
<i>Quesito 8 - Sottoscrizione Convenzione PON SPAO (assegnazione di risorse di AT per la prima fase)</i>	<i>13</i>
Gestione della fase transitoria	14
<i>Quesito 9 - Eventuali economie della prima fase</i>	<i>14</i>
Gestione della Nuova Garanzia Giovani	15
<i>Quesito 10 - Monitoraggio delle attività: Banca dati NEET</i>	<i>15</i>
<i>Quesito 11 - Assistenza Tecnica PON SPAO Fase 2</i>	<i>15</i>
Focus su UCS e rendicontazione	16
<i>Quesito 12 - Applicazione e rendicontazione delle UCS</i>	<i>16</i>



Premessa

La nota si prefigge l'obiettivo di fornire chiarimenti in merito alle questioni poste – per il tramite del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome - dalle Amministrazioni regionali, Organismi Intermedi del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, raccolte nella nota del Coordinamento prot. n. 375/18 del 27.02.2018.

La nota esplicativa affronta le questioni nell'ordine in cui sono state esposte dal Coordinamento tecnico: distinguendo per fase di attuazione de Programma. L'ultima sezione è costituita da un focus su aspetti legati alla gestione delle UCS e alle relative modalità di rendicontazione.

Riscontro ai quesiti

Gestione della Prima Fase

Quesito 1 - Contendibilità

In esito a quanto emerso nel CPA del 14 febbraio, le Regioni rimangono in attesa di ricevere da ANPAL:

- il quadro aggiornato delle risorse legate al meccanismo della contendibilità, al fine di poter consentire di quantificare con certezza le risorse da programmare ulteriormente o eventualmente disimpegnare
- indicazioni sui tempi per le assegnazioni delle quote di contendibilità.

Per le Regioni con saldo positivo, la documentazione ad oggi messa a disposizione dall'AdG prevede che gli OI interessati debbano predisporre un impegno di programmazione in overbooking tecnico per far fronte agli incrementi delle assegnazioni. A tale riguardo, dal momento che il meccanismo di contendibilità era previsto dalla Convenzione sottoscritta ad aprile 2014, le Regioni propongono che tale adempimento di impegno in overbooking possa essere soddisfatto con un atto dell'Organismo Intermedio che assuma il provvedimento dell'AdG (Decreto di assegnazione ulteriori risorse), senza la necessità di integrare il PAR originario.



Inoltre, calcolando che tali risorse che verranno assegnate in prossimità del termine di fine della prima fase, si fa presente che le Regioni accoglierebbero con favore l'apertura che la stessa ANPAL ha sottolineato nel corso del CPA di poter utilizzare le risorse ulteriori nella seconda fase del Programma, anche in considerazione del fatto che, per tale fase, le Regioni del Centro-Nord disporranno di una dotazione finanziaria ridotta rispetto alla prima fase. Si chiede pertanto ad ANPAL un riscontro formale su tale proposta condivisa.

Riscontro al quesito 1

E' in fase di redazione un decreto che integrerà il DD 237/2014 s.m.i. di assegnazione delle risorse agli OOII regionali del PON IOG considerando i saldi derivanti dall'applicazione del principio di contendibilità alle spese certificate fino alla data del 31/12/2018. Si conferma la possibilità per gli OOII regionali con saldi positivi (che registrano un incremento della dotazione originaria) di includere tali risorse nell'ambito dei "nuovi" Piani di attuazione Regionali (PAR), aprendoli alla pianificazione di risorse anche ex DD 237/2014 e s.m.i..

Quesito 2 - Certificazione della spesa: tempi e procedura

Sulla base delle indicazioni fornite fino ad ora, le risorse della prima fase devono essere certificate entro il 31.12.2018 dall'AdG, stabilendo di conseguenza i percorsi di spesa per ciascun OI, che fisserebbero al 30.6.2018 la chiusura delle attività e al 30.09.2018 il termine per la rendicontazione e dichiarazione di spesa all'AdG.

In realtà, già nel corso del CAP è emersa da parte di ANPAL un'apertura a rivedere tali percorsi, in considerazione del fatto che, con la riprogrammazione del PON IOG, la data del 31.12.2018 non rappresenta più la data di chiusura del Programma, ma una data relativa alla verifica del raggiungimento dei target di spesa connessi al funzionamento del meccanismo dell'n+3, che pertanto dovrebbe essere ricalcolato.

Fermo restando l'impegno degli OI a rispettare il più possibile i target di spesa individuati nei mesi scorsi e a contribuire quanto più possibile al raggiungimento dei



predetti target, si fa presente che la conclusione e rendicontazione di determinate tipologie di intervento previste nell'ambito del Programma (come, a titolo di esempio, la misura 2B) richiedono una tempistica che può andare oltre i termini stabiliti. In tali casi, sarebbe auspicabile consentire la prosecuzione delle attività finanziate oltre la data di chiusura delle attività indicata da ANPAL (30.06.2018).

In attesa di ricevere gli eventuali percorsi di spesa rideterminati, si rimane ad ogni modo, in attesa di indicazioni più puntuali in merito alla tempistiche e procedura di chiusura e rendicontazione delle operazioni della prima fase e agli adempimenti necessari alla chiusura del Piano in modo tale da poter tempestivamente programmare le attività conseguenti.

Riscontro al quesito 2

L'AdG ribadisce l'importanza di procedere a rendicontare una spesa pari al totale delle risorse in gestione agli OOII regionali derivanti dalle assegnazioni ex DD 237/2014 e s.m.i..

L'AdG ribadisce nuovamente la necessità che la spesa contribuente al raggiungimento del target sia rendicontata entro il **30.09.2018**.

Si specifica che la gestione delle risorse complessivamente assegnate agli OOII a valere sull'asse 1 del PON IOG modificato (Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017) è da considerarsi, dal punto di vista finanziario, senza soluzione di continuità.

Fermo restando quanto sopra, si informa che l'AdG procederà a diffondere nuovi percorsi di rendicontazione al fine di garantire il raggiungimento dei target di certificazione comunitari, in particolare il target derivante dall'applicazione del principio n+3 e il target fissato nell'ambito del *performance framework*. I percorsi di spesa terranno conto del fatto che, come già detto, la gestione delle risorse assegnate agli OOII a valere sull'asse 1 del PON IOG modificato (1.984.897.171 euro) è da considerarsi, dal punto di vista finanziario, senza soluzione di continuità.

I percorsi di spesa di ciascun OOII potranno essere precisamente definiti a valle dei processi di rimodulazione del "vecchi" PAR e di programmazione dei "nuovi" PAR.



Quesito 3 - IRAP

In vista della chiusura e considerata la necessità di utilizzare le risorse della Fase 1 nei termini stabiliti, risulta di primaria importanza chiarire la questione relativa all'Irap.

Ferma restando l'ammissibilità generale di questa spesa ai Fondi SIE, occorre avere conferma formale dall'AdG che tale spesa sia rendicontabile al Programma.

Con riferimento alla misura del "Servizio Civile", si ricorda che l'Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa chiarendo che il pagamento dell'Irap connessa alle indennità dei volontari è da considerarsi spesa "dovuta".

Analogo chiarimento risulta necessario per l'Irap connessa all'indennità di tirocinio nell'ambito della misura 5, chiarendo la posizione dell'Inps per le Regioni che si sono avvalse di tale Istituto.

Riscontro al quesito 3

Rispetto alla questione sollevata sull'ammissibilità e rendicontabilità dell'IRAP sulla Misura 6 Servizio Civile Regionale e sulla Misura 5 Tirocini, ANPAL intende distinguere tra il periodo di attuazione degli interventi PON IOG antecedente alla adozione delle Nuove Schede Misura (cosiddetta I Fase) e il periodo di attuazione del PON IOG secondo la cornice di riferimento della Nuova Garanzia Giovani.

Per quanto riguarda la I Fase, considerata la disomogeneità di trattamento dell'IRAP sui territori regionali derivante, ad esempio, da esperienze pregresse (anche a valere su altre tipologie di fonti di finanziamento) e dall'acquisizione di parere dalle sedi territoriali dell'Agenzia delle Entrate, fermo restando la corretta individuazione del soggetto passivo IRAP la posizione di ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione del PON IOG è di ritenere la spesa IRAP rendicontabile, laddove sostenuta o accantonata dalla Amministrazioni regionali, in qualità di Organismi Intermedi del Programma.

Relativamente alla fase di attuazione della Nuova Garanzia Giovani, ANPAL fornirà attraverso Linee guida per la rendicontazione orientamenti per la gestione della spesa riferita all'IRAP; in particolare saranno fornite indicazioni puntuali rispetto al soggetto che dovrà sostenere il costo in funzione delle specifiche modalità individuate per l'attuazione degli interventi.



Quesito 4 - Tirocini

Con riferimento ai tirocini, si segnala una questione specifica correlata alle modalità di controllo.

La procedura di verifica in itinere dei tirocini, così come trasmessa da ANPAL con le note di gennaio 2018 (Prot. 892 del 24.01.2018 e Prot. 1138 del 29.01.2018) prevede che il campione di operazioni da controllare sia estratto dal sistema informativo Sigma_{giovani}. Tuttavia, in alcune realtà regionali, come ad esempio quelle in cui l'indennità di tirocinio viene pagata all'impresa a conclusione dell'intervento, in considerazione del fatto che le spese possono essere caricate su Sigma_{giovani} solo ad uno stato di "fine progetto", il controllo in itinere è di fatto impedito.

Occorrerebbe pertanto condividere una modalità di effettuazione delle verifiche in loco sui tirocini indicate da ANPAL per queste casistiche.

Riscontro al quesito 4

L'universo di riferimento è rappresentato dagli interventi avviati e non conclusi. Nel caso in cui gli interventi non siano già caricati in SIGMA_{GIOVANI}, il campione di operazioni da controllare deve essere estratto dal sistema informativo dell'OI.

Tuttavia si comunica che, a seguito dell'audit di sistema dell'Autorità di Audit sul PON IOG del 06 novembre 2017, sono in corso delle revisioni della procedura di verifica in itinere dei tirocini. In particolare, l'Autorità di Audit ha evidenziato che per la determinazione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco (sia su operazioni concluse sia su operazioni avviate e non concluse – in itinere) deve essere applicata una metodologia di campionamento statistico basata sull'analisi del rischio.

Nella ridefinizione della procedura, l'AdG terrà conto dell'osservazione del Coordinamento tecnico delle Regioni, specificando che gli OOII potranno estrarre il campione delle operazioni da controllare direttamente dal proprio sistema informativo. La procedura aggiornata verrà condivisa con gli OOII in sede di tavolo tecnico del Gruppo di lavoro relativo alla definizione di una procedura per le verifiche in loco in itinere.



Quesito 5 - Procedura di verifica dello stato di NEET

Nel corso del precedente Comitato delle Politiche attive del 29.11.2017 è stata fornita un'informativa in merito alle nuove funzionalità del Miur nell'ambito del supporto alla verifica del requisito di non inserimento in un percorso di istruzione per consentire il controllo da parte della Regione/PA.

Si chiede un aggiornamento in merito alla messa a disposizione di tali funzionalità, tenuto conto anche che le osservazioni dell'AdA sullo stato di NEET riguardano gli esiti delle verifiche dell'AdG sullo stato di istruzione, su cui l'OI ad oggi non ha visibilità.

Si chiede inoltre un aggiornamento in merito alle verifiche massive dell'AdG presentate al tavolo tecnico del 12.09.2017 in modo tale da poter organizzare le verifiche conseguenti.

Riscontro al quesito 5

A seguito del Tavolo Tecnico SiGeCo del 12.09.2017, l'AdG ha avviato una fase interlocutoria con il MIUR, al fine di affrontare le questioni relative all'utilizzo dei servizi realizzati per lo scambio dei dati tra il MIUR e l'ANPAL per la verifica massiva dello stato di NEET. L'AdG, a seguito dell'incontro bilaterale con il MIUR del 21 novembre 2017 e delle ulteriori osservazioni pervenute dall'Autorità di Audit sulla verifica massiva, ha aggiornato la procedura 20 "Procedura per la verifica dello stato di NEET" del SiGeCo PON IOG.

In particolare, la procedura dettaglia:

- le modalità e i criteri di consultazione delle banche dati;
- le modalità di elaborazione delle informazioni provenienti dalle banche dati;
- le modalità di verifica da parte degli OOII dei codici fiscali per i quali la verifica ha rilevato una possibile mancanza del requisito di istruzione e/o occupazione;
- le azioni poste in essere in relazione ai casi in cui risultano non sussistere le condizioni soggettive previste;
- le modalità di coinvolgimento degli OOII e dell'AdC con l'indicazione della relativa tempistica.



Inoltre, l'AdG ha integrato la procedura dettagliando le informazioni riguardo allo stato d'istruzione per i giovani per i quali sia riscontrato un "KO da approfondire – istruzione", al fine di mettere a disposizione degli OOII ulteriori elementi per effettuare la verifica e determinare l'ammissibilità della spesa relativa ai codici fiscali (es. Istituto scolastico/Ateneo presso il quale il giovane risulta essere iscritto, Regione di riferimento, Direzione Regionale di competenza, data inizio e data fine).

La procedura prevede che la verifica massiva sia effettuata con cadenza quadrimestrale. La tempistica può essere soggetta a variazioni sulla base dell'attività di certificazione dell'AdC. La verifica sarà svolta su tutti i giovani per i quali siano state certificate spese da parte dell'AdC e per i quali siano state già presentate delle domande di pagamento alla Commissione Europea, prima che queste siano state presentate nella dichiarazione dei conti annuali.

E' in fase di studio la possibilità di introdurre uno strumento di interrogazione puntuale a disposizione dei centri per l'impiego che consenta di verificare:

- la presenza di una CO (e le specifiche in essa contenute) in relazione ad un periodo temporale (da – a) per il quale effettuare la verifica sullo stato occupazione;
- l'iscrizione di un soggetto ad un percorso di istruzione (scolastico o universitario).

Ad oggi l'AdG ha svolto due verifiche massive relativamente alle spese certificate negli anni contabili 2015 – 2016 e 2016 – 2017. Per quanto riguarda gli esiti della verifica massiva relativa all'anno contabile 2015 – 2016, l'AdG ha predisposto i prospetti per singolo Organismo Intermedio integrati con le informazioni di dettaglio sullo stato istruzione.

Per quanto riguarda gli esiti della verifica massiva relativa all'anno contabile 2016 – 2017, l'AdG sta integrando le informazioni sullo stato istruzione del MIUR per i "KO da approfondire" emersi dalla verifica. I prospetti di entrambe le verifiche saranno trasmessi non appena gli OOII potranno disporre della funzionalità del cruscotto per la verifica delle CO sopra descritta. Unitamente ai prospetti, sarà inviata agli OOII la documentazione utile per il corretto utilizzo degli strumenti di verifica.



Quesito 5.a - Stato di NEET in caso di contratto di lavoro intermittente

L'AdA ha rilevato che un destinatario nel corso della misura e in un momento successivo all'avvio ha avuto un contratto di lavoro intermittente.

Si chiede conferma che tale fattispecie non pregiudichi lo stato di NEET, dovendo questo essere posseduto e verificato in momenti precedenti, e che pertanto la relativa spesa non debba essere decertificata.

Si chiede conferma che anche in caso di contratto di lavoro intermittente all'avvio della misura, è sufficiente l'acquisizione di un'autodichiarazione che la persona in quel momento non avesse un incarico in corso.

Riscontro al quesito 5.a

In merito allo status di NEET, la circolare 34/2015 riporta testualmente: *“Lo stato di disoccupazione può, tuttavia, essere considerato come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorrere alla definizione del requisito di partecipazione (come avviene, ad esempio, per lo stato di NEET, che presuppone lo stato di disoccupazione)”*. In questi casi lo stato di disoccupazione andrà verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: al momento della registrazione al Programma e al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva. A nulla, invece, rileverà se la condizione di disoccupazione sia stata perduta in momenti intermedi tra la registrazione e l'inizio del servizio o della misura di politica attiva. Si applicherà la normativa vigente al momento dell'evento da verificare (di volta in volta il momento della registrazione ovvero dell'inizio della misura)”.

Nei due momenti sopra indicati, la persona deve essere disoccupata, quindi priva di qualsiasi impiego.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 150/2015, prevede che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”.

Con riferimento al lavoro intermittente la situazione di sospensione va riferita ai soli giorni di svolgimento dell'attività lavorativa.

Coerentemente, l'estratto dell'Addendum al Vademecum sulla gestione degli stati del PON IOG - sezione 7 e sezione 8 - elaborato nell'ambito del Sottogruppo Sistema Informativo Unitario dell'11/07/2017 e trasmesso agli Organismi Intermedi il



21/07/2017 al fine di individuare i casi per i quali risulti l'evidenza di un rapporto di lavoro di durata inferiore a 6 mesi, ha introdotto un nuovo "Stato" denominato "S" (Sospeso).

Tale stato costituisce uno strumento tecnico in grado di evidenziare lo stato di sospensione rispetto allo stato di disoccupazione (e, pertanto, di NEET); va precisato che in nessun caso l'occasionale sospensione dello stato di NEET in corso di fruizione di una misura di politica attiva inficia la partecipazione alla medesima, che resta del tutto legittima.

Si conferma la possibilità di ricorrere all'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, in attesa che venga messa a disposizione dei CPI la possibilità di accedere alle comunicazioni amministrative sul lavoro intermittente.

Quesito 5.b - Stato di NEET: perdita dello stato occupazionale durante l'erogazione della Misura

L'AdA ha rilevato che un destinatario durante l'erogazione della misura (nel caso di specie durante il corso della Misura 2A) ha perso lo stato di disoccupato in ragione dell'intervenuta attivazione di un rapporto di lavoro di natura temporanea, ritenendo per l'effetto non ammissibile la relativa spesa (quota allievo) limitatamente ai giorni di presenza ricadenti nella durata del rapporto di lavoro.

Con riferimento alla Misura 5, qualora l'OI preveda il riconoscimento dell'indennità a condizione della frequenza di almeno il 70% del monte ore mensile, si chiede di sapere se sia ammissibile tale spesa laddove sia *medio tempore* intervenuta l'attivazione di un rapporto di lavoro temporaneo (non necessariamente nella forma del lavoro intermittente) che tuttavia non incida sul raggiungimento della percentuale minima di partecipazione alle attività formative sopra indicata.

Si chiede pertanto un aggiornamento sul punto in merito alla procedura 20 adottata dall'AdG funzionale a dirimere definitivamente la problematica sopra esposta.



Riscontro al quesito 5.b

Fermo restando quanto sopra riportato in merito alla sospensione dello stato di disoccupazione, va ricordato che la Procedura 20 (relativa alla verifica dello stato di NEET) prevede come momenti minimi e sufficienti per l'efficace svolgimento della Verifica di Status NEET le date di: registrazione, presa in carico e avvio della misura.

Pertanto, qualora l'AdA o l'OI, nel corso delle verifiche sullo stato di NEET del destinatario, dovessero riscontrare la perdita dei requisiti di NEET in momenti successivi rispetto ai predetti, l'AdG ritiene non siano riconoscibili le spese sostenute dall'OI per il destinatario sin dal momento della perdita dello status di NEET.

Tuttavia nei casi di svolgimento di un lavoro temporaneo (di durata inferiore a sei mesi) lo stato di NEET rimane solo sospeso e rivede non appena venga a cessare il rapporto di lavoro. In questo caso va esclusivamente verificato lo svolgimento di almeno il 70% del monte ore mensile.

Quesito 6 - Esiti dei controlli dell'Autorità di Audit del PON IOG

Occorrerebbe confrontarsi in generale sul seguito da dare ai rilevi formulati da AdA e AdC sui Sistemi di Gestione e Controllo, con particolare riferimento alla verifica dello status di NEET di cui sopra e su altre procedure.

Una Regione, ad esempio, ha ricevuto dall'AdA l'indicazione di dover sviluppare una procedura per la verifica dell'assenza del doppio finanziamento. Tale procedura non è presente nel Si.ge.co di ANPAL, quindi si chiede che sia l'AdG a fornire indicazioni in merito, prima di adottare nel Si.ge.co dell'OI una nuova procedura.

Riscontro al quesito 6

L'AdG intende convocare un Tavolo Tecnico per affrontare tutte le problematiche connesse al Sistema di Gestione e Controllo. L'obiettivo del tavolo è di condividere con gli Organismi Intermedi le principali raccomandazioni emerse dai rapporti di audit dell'AdA sul PON IOG e individuare delle soluzioni condivise per il superamento delle stesse.



Quesito 7 - SIGMA_{GIOVANI} per caricamento rendicontazione misure di formazione

Occorrerebbe chiarire la questione relativa al caricamento delle spese relative alla misura 2.A attraverso il sistema SIGMA_{GIOVANI}. Come previsto dalle schede misura, per il calcolo del costo complessivo di un corso di formazione si utilizza una formula che tiene conto di due UCS (il costo ora docente e il costo allievo) mentre il sistema SIGMA_{GIOVANI} non prevede la possibilità di inserire una seconda UCS in fase di inserimento delle spese.

Riscontro al quesito 7

L'AdG conferma l'attuale impossibilità del sistema SIGMA_{GIOVANI} di inserire due UCS su una singola spesa. La modalità di inserimento delle spese associate a un singolo corso di formazione consiste nell'inserire due UCS distinte attraverso l'inserimento di due spese, una per la parte relativa all'importo connesso alla spesa per i docenti e una per la parte relativa all'importo connesso alla spesa maturata per gli allievi. A queste due separate e distinte spese/UCS è possibile allegare il medesimo documento giustificativo. Si specifica tuttavia che l'AdG sta provvedendo ad implementare le opportune modifiche al SIGMA per quanto concerne le misure di formazione.

Quesito 8 - Sottoscrizione Convenzione PON SPAO (assegnazione di risorse di AT per la prima fase)

Nel mese di dicembre è stata fornita da ANPAL una bozza della Convenzione del PON SPAO e nelle scorse settimane è stato richiesto l'invio di un piano di attività. Si chiede se ci siano aggiornamenti in merito alla formalizzazione della Convenzione e come debba essere compilato il Piano tenuto conto che le spese di Assistenza tecnica sono già state sostenute mentre la pianificazione della spesa si riferisce al triennio che decorre dal 2018.

Riscontro al quesito 8

È in corso la formalizzazione della Convenzione PON SPAO Fase 1 e del relativo decreto di assegnazione delle risorse di assistenza tecnica (I fase). La predisposizione di



un modello di Piano deriva da specifiche richieste da parte di alcune Amministrazioni regionali, alla luce della previsione dell'art. 1, comma 3 dello schema di Convenzione PON SPAO "La Regione si impegna a presentare, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Piano di attività di realizzazione dell'Assistenza Tecnica, qualora non allegato alla presente...". Il documento ha la funzione di fornire un quadro di sintesi e puntuale delle attività svolte o in corso di svolgimento, delle modalità di affidamento delle risorse e del calendario di esecuzione delle stesse. Come già anticipato, il format rappresenta uno schema esemplificativo elaborato dall'AdG per agevolare le Amministrazioni regionali nell'elaborazione del previsto piano di attività. L'indicazione delle annualità a partire dal 2018, come già anticipato per le vie brevi, contenuta nel format diffuso con mail del 31 gennaio 2018, rappresenta un mero refuso.

Gestione della fase transitoria

Quesito 9 - Eventuali economie della prima fase

In linea generale, sarebbe opportuno definire indicazioni operative da adottare nella fase di transizione tra GG I e GG II, soprattutto in relazione alla gestione delle spese che possono avere un impatto su entrambi i periodi di programmazione (Es. Gestione di una spesa sostenuta in chiusura della Fase I e che termina con budget della Fase II, qualora la spesa sia in overbooking).

Gli interventi previsti nei PAR ancora in corso di attuazione potrebbero generare delle economie rispetto alla dotazione complessiva.

Le comunicazioni di ANPAL pervenute nelle scorse settimane sulla Fase 2 hanno stabilito che il nuovo Piano dovrà contenere la ripartizione finanziaria delle sole risorse aggiuntive e non già di quelle residue relative alla prima fase del Programma.

Analogamente a quanto sopra proposto per la contendibilità, occorrerebbe avere conferma sulla possibilità di continuare ad utilizzare anche le risorse residue della Fase 1 nell'ambito dell'attuazione della Fase 2, nel rispetto delle relative regole, al fine di poterle utilizzare in pieno e dare continuità alla programmazione.



Riscontro al quesito 9

L'AdG richiede agli OOII regionali di quantificare i residui a valere sulla prima assegnazione di risorse (DD 237/2014 e s.m.i.) e di comunicare ufficialmente la stima di tali importi affinché l'OI di concerto con l'AdG possa procedere alle opportune riflessioni, condivise anche durante eventuali riunioni bilaterali, in merito alla scelta fra una o più delle seguenti opzioni di gestione:

1. rimodulazione della quota appostata nel “vecchio” PAR sulla misura 9 Bonus Occupazione in misura pari alle spese in overbooking già effettivamente sostenute dall'OI INPS (*dati in acquisizione da INPS da parte di ANPAL*);
2. rifinanziamento degli avvisi pubblicati nell'ambito della cornice attuativa definita dalle Schede Misura originarie (I fase GG), formalizzando all'interno dei “vecchi” PAR eventuali rimodulazioni;
3. in via del tutto eccezionale, laddove non siano percorribili le opzioni 1 e 2, appostamento delle risorse residue nella pianificazione dei “nuovi” PAR, aperti alla pianificazione di risorse anche ex DD 237/2014 e s.m.i..

Gestione della Nuova Garanzia Giovani

Quesito 10 - Monitoraggio delle attività: Banca dati NEET

In vista dell'avvio della nuova Fase, potrebbe rivelarsi opportuno ipotizzare una forma di “pulizia” periodica della banca dati dei NEET registrati; ciò anche al fine di consentire un'attività di monitoraggio nazionale che restituisca informazioni precise.

Riscontro al quesito 10

Con l'adozione del Vademecum per la gestione degli stati in Garanzia Giovani v. 2.0, si darà luogo alla “pulizia” della banca dati.

Quesito 11 - Assistenza Tecnica PON SPAO Fase 2

Sarebbe opportuno avere delucidazioni sulle modalità di gestione dell'Assistenza tecnica



e l'inizio dell'operatività della stessa sulla fase GG II.

In particolare, si chiede un aggiornamento più puntuale sulla tempistica di adozione del Decreto di assegnazione delle risorse di AT per la Fase 2, al fine da consentire una programmazione dell'acquisizione dei servizi medesimi. Inoltre, si rappresenta la necessità di sciogliere alcuni nodi, legati in particolare alle modalità procedurali per avvalersi dell'AT individuata a seguito di gara Consip per tutto o parte della quota assegnata.

Riscontro al quesito 11

E' in fase di perfezionamento il decreto di attribuzione delle risorse.

Focus su UCS e rendicontazione

Quesito 12 - Applicazione e rendicontazione delle UCS

La Convenzione relativa alla Fase 2 contiene disposizioni in merito all'indicazione dei costi semplificati da utilizzare, in particolare prevede che gli Organismi intermedi dovranno utilizzare i costi semplificati definiti dal Reg. Delegato 2017/90 e dal Reg. Delegato (UE) 2017/2016 del 20.08.2017 e quelli stabiliti ex art. 67 RDC par. 1 lett. b).

Alla luce di ciò, si chiede se l'applicazione dei costi standard definiti con i Regolamenti Delegati siano tassativi anche nei confronti dei beneficiari.

Precisazione sul quesito 12

In linea di principio non si ritiene che gli OI debbano necessariamente utilizzare i costi standard del PON per i rapporti con i beneficiari. Infatti, pur essendo raccomandata l'omogeneizzazione dei costi utilizzati, all'interno della Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1304/2013 è riportato come sia possibile procedere all'utilizzo di costi diversi da quelli previsti dall'atto delegato nel rapporto con i beneficiari. Tale concetto è stato ulteriormente ribadito dalla Commissione Europea durante il Seminario tecnico sulle opzioni di semplificazione dei costi – Programmazione 2014-2020 tenutosi a Bologna il 28 febbraio 2017.



Resta fermo che il rimborso dei costi sostenuti sarà effettuato nei limiti dei costi standard adottati con l'atto delegato.

Quesito 12.a - In secondo luogo, risulta opportuno avere indicazioni dall'AdG sulle seguenti questioni attinenti principalmente alle fasce di docenza, modalità di rendicontazione di FAD e stage, modalità di controllo:

La scelta della fascia di docenza (e quindi della relativa UCS) deve essere unica in riferimento all'operazione o può essere una composizione delle tre possibili?

Riscontro al quesito 12.a

L'organismo Intermedio può prevedere una qualsiasi modalità di composizione delle tre possibili fasce docente, fermo restando i diversi costi associati alle ore di corso svolte da ogni singola tipologia di fascia.

Quesito 12.b - La scelta di un'unica fascia o la proporzione delle tre all'interno di un'operazione deve essere lasciata alla discrezionalità dei beneficiari-proponenti, o può essere prestabilita dalla regione, in qualità di OI in fase di pubblicazione dell'avviso?

Riscontro al quesito 12.b

L'O.I. può prevedere la scelta di un'unica fascia e/o un'eventuale proporzione delle tre fasce nei propri dispositivi attuativi. Non si ritiene tuttavia che possa essere lasciata discrezionalità in materia da parte dei beneficiari/proponenti delle misure di formazione.

Quesito 12.c - La sostituzione di un docente deve obbligatoriamente essere fatta con uno di pari fascia o può anche essere sostituito da uno di fascia superiore (ovviamente riconoscendo l'UCS originaria di fascia inferiore)?

Riscontro al quesito 12.c

Si ritiene che, a parità di UCS riconosciuta, il docente possa essere sostituito anche da uno di fascia superiore.



Quesito 12.d - La scheda di Misura rilasciata da ANPAL il 20.09.2017 prevede che lo stage sia rendicontabile ma non chiarisce le modalità con cui farlo. Le UCS previste per la Misura 2B (in caso di previsione di stage) devono essere applicate anche alle eventuali ore di stage? È prevista una fascia di docenza anche per il tutor dello stage? In tal caso, ci si riferisce al curriculum del solo tutor del soggetto promotore o anche del tutor aziendale? Come si calcolano le ore (come attività d'aula o come attività individuale, qual è il giustificativo?). Problematiche analoghe si configurano in caso di FAD.

Riscontro al quesito 12.d

Si riporta come, tra le attività previste nel Regolamento delegato, ci sia il “Tutoraggio formativo individuale funzionale a favorire il raccordo tra competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca e competenze/abilità acquisite nel corso delle attività lavorative”.

Le ore di tutoraggio si riferiscono alle ore di attività svolte dal tutor aziendale nel corso dello stage e la documentazione giustificativa prevista è quella definita all'interno dell'Atto Delegato in relazione alle misure di formazione.

Pertanto, le ore di stage dovranno essere giustificate all'interno di un apposito Registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente compilato, firmato e preventivamente vidimato (ove previsto da normativa Regionale), ovvero registro presenze digitale (ove previsto da normativa).

Il nuovo costo relativo alle attività di stage è previsto nel template di richiesta del nuovo Regolamento Delegato per il quale è in corso l'interlocuzione con la CE.

Si specifica che l'attività di tutoraggio, per essere remunerata, non deve essere svolta in contemporanea all'attività di formazione in aula ma esclusivamente durante le ore di stage.

Per quanto riguarda la partecipazione a corsi FAD, nello specifico corsi di formazione individuali, individualizzati e collettivi anche a distanza che consentano la partecipazione interattiva (live streaming interattivo) si specifica che, ad oggi, l'unica modalità attuata è quella in uso per il Progetto Crescere in Digitale che prevede che il corso sia svolto – in modo sincrono - in più aule diffuse collegate ad una principale nella quale il docente tiene la formazione. In ciascuna aula diffusa vi è un presidio (non remunerato a valere



sul programma) che accerta la presenza e la frequenza dei giovani i quali, durante il corso, possono interagire con le altre aule.

Quesito 12.e - Quali sono le eventuali azioni correttive che si rendono necessarie a seguito di un controllo? In particolare, come ci si deve comportare quando durante un controllo emerge che l'ente attuatore non ha realizzato alcuni prodotti previsti dal progetto e sottoposti a valutazione, se ad esempio, in fase di valutazione del progetto ha avuto più punti per aver previsto l'acquisto di tablet per gli allievi, ma durante il controllo in loco emerge che i tablet non sono stati acquistati. Come si calcola il taglio?).

Riscontro al quesito 12.e

Il documento “*Template for submitting data for the consideration of the Commission – Article 14.1 ESF*” che stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dei costi semplificati all'interno del Programma, prevede i documenti da produrre ai fini del controllo.

Pertanto, sia nel caso di attività remunerate a processo che di attività remunerate a risultato, è sufficiente la produzione della documentazione prevista dall'atto delegato ai fini dell'ammissibilità della spesa.

Eventuali limitazioni o vincoli aggiuntivi nei confronti dell'Ente attuatore possono essere stabiliti dalla Regione, che li definisce nei singoli dispositivi attuativi Regionali. Tali limitazioni e le eventuali sanzioni riguardano unicamente il rapporto tra la Regione e l'Ente attuatore.

Con riferimento alla **Misura 2A** si chiede di sapere se la soglia massima di € 4.000,00, per allievo debba o meno includere la quota di condizionalità del 30%. In altri termini, si chiede di confermare che la soglia massima per allievo, nel caso in cui l'allievo stesso non sia stato collocato lavorativamente entro 120 giorni dalla fine del corso, non sia da intendersi pari a € 4.000,00, bensì ad € 2.800,00. In subordine, si chiede di sapere se, nel controllare il rispetto della predetta condizione, debbano essere conteggiati o meno gli allievi dimissionari (per es. allievi che abbiano frequentato 7 ore in luogo delle 30 previste).



Riscontro al quesito in merito alla Misura 2A

L'AdG ribadisce come il massimale di euro 4.000,00 sia considerato comprensivo della condizionalità del 30% in caso di raggiungimento dell'obiettivo occupazionale. In caso contrario, la quota massima riconoscibile al singolo destinatario non deve superare i 2.800,00 euro.

Nel caso specifico degli allievi dimissionari, è possibile procedere alla rendicontazione delle ore da loro svolte, sempre nel limite del massimale previsto e qualora non presenti nei dispositivi regionali dei vincoli di partecipazione oraria minima degli allievi per ritenere ammissibile la spesa.

Con riferimento alla **Misura 3**, nel caso in cui l'OI accerti che per il giovane collocato lavorativamente il soggetto beneficiario abbia già fruito della quota di condizionalità della misura 2A si chiede di chiarire se il quantum riconosciuto a valere sulla misura 3 debba essere epurato dalla predetta quota di condizionalità. Tanto in relazione all'ipotesi in cui il soggetto beneficiario della misura 2A e della misura 3 coincida.

Riscontro al quesito in merito alla Misura 3

Non risultano chiari i dettagli dello svolgimento del percorso del giovane in questione. Ad ogni modo si specifica che, nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia già usufruito della remunerazione del 30% della scheda 2-A vincolata alla sottoscrizione di un contratto di lavoro (in quanto il ragazzo ha trovato entro 120 giorni dalla fine della formazione) e il risultato occupazionale sia connesso all'attività di formazione svolta, l'Ente non potrà beneficiare anche della remunerazione prevista dalla Misura 3 – accompagnamento al lavoro che prevede il raggiungimento del medesimo risultato, già raggiunto con la formazione 2-A. Viceversa, nel caso in cui l'Ente non abbia beneficiato della remunerazione legata a condizionalità per la 2-A perché non si è raggiunto un risultato occupazionale entro 120 giorni dalla fine della formazione e, successivamente, il giovane abbia beneficiato di una misura di accompagnamento al lavoro che ha portato al risultato occupazionale, l'Ente potrà usufruire della remunerazione della misura 3, in quanto, il raggiungimento del risultato occupazionale non potrà essere legato al mero processo formativo svolto ma all'attività di accompagnamento. In ogni caso, la



remunerazione dovrà essere legata alla misura alla quale è collegato il risultato dell'occupazione.